

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 693

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori CUSIMANO, BATTAGLIA, GRIPPALDI,
MAIORCA, MOLTISANTI, PRESTI, PORCARI, RAGNO, SCALONE e
XIMUMÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1994

Modifiche e integrazioni allo Statuto della Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. - Si ritiene maturo il tempo della revisione con legge costituzionale dello Statuto siciliano approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. È per questo che si sottopone al Senato il presente disegno di legge di revisione costituzionale per la modifica di alcune norme dello Statuto riguardanti:

- a) l'elezione diretta del presidente della Regione;
- b) la scelta degli assessori fuori dall'assemblea regionale siciliana;
- c) l'istituzione del *referendum* abrogativo;
- d) il ruolo programmatico assegnato alla Regione;
- e) la fissazione dei termini nazionali per la predisposizione e l'approvazione del bilancio;
- f) norme di garanzia per le somme dovute alla Regione in applicazione dell'articolo 38;
- g) norme transitorie e chiusura anticipata della legislatura.

La proposta scaturisce dalle seguenti considerazioni:

- 1) il divario economico e sociale in rapporto al centro-nord ed alla media nazionale si è ulteriormente gravemente allargato;
- 2) tutti i settori economici sono in uno stato di crisi che supera già il limite di guardia;
- 3) la disoccupazione, incrementata dai posti di lavoro che sono andati perduti oltre che nell'agricoltura anche nell'industria, ha raggiunto le 400 mila unità lavorative, delle quali il 70 per cento è costituito da giovani in cerca di prima occupazione.

La causa di tale drammatica situazione ha certamente un punto di riferimento negli indirizzi di politica regionale che sono stati perseguiti, ma ha anche le sue radici nello Statuto della Regione siciliana che presenta insufficienze e carenze, anche di ordine strutturale.

A dimostrazione di ciò basta rilevare:

- a) che non esiste un ruolo ben definito della Regione nonostante che - a suo tempo - l'autonomia speciale, oltre che per ragioni storiche, sia nata per allineare la Sicilia sul piano economico, sociale e civile ai livelli delle altre regioni italiane;
- b) che la ingovernabilità ha carattere, si può dire, permanente, dato il continuo susseguirsi di crisi e di pre-crisi;
- c) che è ormai un dato inesistente quello della qualificazione e della efficienza dell'esecutivo regionale.

Ebbene: la modifica costituzionale dello Statuto della Regione siciliana che si prospetta tende a colmare tali lacune e ad eliminare le lamentate insufficienze.

Ai fini di assegnare un ruolo ben preciso alla Regione, con il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 1-bis si propone che le funzioni legislative, esecutive ed amministrative siano esercitate nel rispetto del metodo della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale d'indirizzo.

Ne deriva un ruolo programmatico della Regione destinato a fare giustizia sia delle lottizzazioni partitocratiche del potere sia delle impostazioni clientelari ed assistenziali, sia degli stessi aspetti di permeabilità delle istituzioni regionali alle infiltrazioni mafiose.

La sostituzione dell'articolo 9 è un punto fondamentale della proposta, perchè afferma il principio della elezione diretta del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presidente della Regione e dell'autonomia dello stesso nel costituire la giunta regionale operando scelte di responsabilità al di fuori dell'Assemblea regionale.

Sostanzialmente con tale sostituzione si tende:

a) a garantire la stabilità politica, dato essenziale perchè la Regione possa esercitare il ruolo programmatico;

b) a dare concretezza al principio costituzionale della sovranità popolare;

c) a sottrarre al domicilio dei partiti, alle loro tresche ed ai condizionamenti, sia la massima magistratura della Regione sia l'intera giunta regionale;

d) a costituire le condizioni di fondo perchè la scelta dei componenti della giunta sia fatta all'insegna della competenza e della qualificazione degli uomini chiamati a governare la Regione.

Il fatto che i componenti della giunta siano scelti al di fuori dell'Assemblea regionale, elimina tra l'altro, la sfrenata lotta di potere che ad ogni crisi si sviluppa all'interno dei partiti di maggioranza e delle stesse correnti. C'è, in altri termini, nella proposta, che va dall'elezione diretta del presidente della Regione, alla scelta dei componenti della giunta e all'esercizio delle funzioni sul piano della collegialità, un vero sbarramento nei confronti del sistema clientelare e mafioso che, in Sicilia, fino ad oggi, ha imposto ai vertici pubblici personaggi succubi dei «padrini» o delle cosche partitocratiche, ed anche il ritorno alle virtù civiche ed al presidio del consenso popolare.

La sostituzione dell'articolo 10 è una logica conseguenza dell'elezione diretta. Viene infatti disciplinata l'eventualità di dimissioni, di revoca, d'incapacità o morte del presidente della Regione.

Le altre modifiche sono, in linea di massima, aggiustamenti di adeguamento alla realtà di situazioni esistenti.

Le modifiche all'articolo 15 scaturiscono, per esempio, dal dato di fatto che in quarantasei anni, nonostante la disposizione statutaria e le leggi in materia, i cosiddetti liberi consorzi di comuni non sono mai stati costituiti.

L'articolo 19 è invece una innovazione tendente a far sì che anche in Sicilia, come del resto avviene nelle regioni a Statuto ordinario, sia possibile l'esercizio del diritto del popolo a pronunciarsi con *referendum* sulle leggi approvate. Con tale articolo si introduce infatti l'istituto del *referendum*, oggi mancante.

Le modifiche agli articoli 22 e 38 sono dirette a garantire un'equa applicazione dell'articolo 38 riguardante il versamento di somme dovute dallo Stato.

Sono note, altresì, le vicissitudini dell'Assemblea regionale siciliana eletta il 16 giugno 1991; riteniamo urgente, pertanto, pervenire alla chiusura anticipata della legislatura.

Per arrivare tuttavia alla chiusura anticipata, poichè non esistono le condizioni previste dall'articolo 8 dello Statuto e non si ravvisano violazioni che integrino la detta fattispecie nè quelle dell'articolo 126 della Costituzione, la via da praticare è quella della cosiddetta «rottura» costituzionale, cioè derogare per la presente legislatura alla previsione di durata quinquennale dell'Assemblea regionale siciliana.

Ecco da ciò, dunque, una proposta che consente, senza traumi e senza troppi artifici giuridici, di chiudere anticipatamente l'Assemblea regionale siciliana, senza tuttavia mortificarne il significato attraverso una sanzione. Questa è la scelta che porta alla presente proposta che, peraltro, consentirebbe di allineare l'anno di rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana con quello delle regioni a Statuto ordinario, rispondendo alla esigenza di una omogeneità di rappresentanza da più parti auspicata.

Per tutti questi motivi dunque si nutre fiducia che la proposta possa essere accolta.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato con legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e con legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, sono apportate le modificazioni di cui alla presente legge.

Art.2.

1. Dopo l'articolo 1 dello Statuto della Regione siciliana è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. La Regione esercita le funzioni legislative, esecutive ed amministrative, nel rispetto del metodo della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale di indirizzo».

Art. 3.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto della Regione siciliana è inserito il seguente:

«L'Assemblea può essere sciolta con propria determinazione adottata col voto favorevole di almeno due terzi dei deputati in carica».

Art. 4.

1. L'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale con voto diretto.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. L'elezione è valida se partecipa alla votazione almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Se non viene raggiunta tale maggioranza l'elezione è rinviata alla seconda domenica successiva ed è valida qualunque sia il numero dei votanti. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dieci Assessori.

4. Gli Assessori sono nominati dal Presidente che li sceglie al di fuori dell'Assemblea regionale tra cittadini in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a deputato regionale.

5. Gli Assessori sono preposti dal Presidente ai singoli rami dell'amministrazione.

6. Gli Assessori regionali esercitano le loro funzioni collegiali secondo le norme di apposita legge».

Art. 5.

1. L'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Il Presidente della Regione, in caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente che è scelto tra i membri della Giunta e nominato contestualmente alla costituzione della Giunta regionale.

2. In caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente della Regione, il Vice Presidente regionale indice, entro tre mesi, le elezioni del nuovo Presidente. In questo caso il Presidente dura in carica sino alle elezioni dell'assemblea regionale».

Art. 6.

1. L'articolo 11 dello Statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, in via straordinaria, a richiesta del Governo regionale o di almeno un quinto dei deputati, con ordine del giorno comprendente tutti gli argomenti da trattare».

Art. 7.

1. L'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione sui comuni e sulle province, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

2. Spetta alla Regione la legislazione esclusiva in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali».

Art. 8.

1. L'articolo 16 dello Statuto della Regione siciliana è abrogato.

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 19 dello Statuto della Regione siciliana è costituito dal seguente:

«L'Assemblea regionale approva il bilancio della Regione per il successivo esercizio finanziario entro il mese di novembre; il bilancio è predisposto dalla Giunta regionale e trasmesso all'Assemblea entro il mese di ottobre».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 19 dello Statuto della Regione siciliana è inserita la «Sezione 1-bis - *Referendum* abrogativo» contenente il seguente articolo:

«Art. 19-bis. - 1. In esecuzione dell'articolo 123 della Costituzione della Repubblica, i cittadini siciliani esercitano il diritto al *referendum* abrogativo di leggi regionali e di regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione.

2. La richiesta di *referendum* deve essere, alternativamente, proposta:

a) da almeno 30 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) da tre consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio;

c) da un numero di consigli comunali che abbiano iscritti, nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di 100 mila elettori, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio.

3. L'approvazione del *referendum* produce la decadenza delle norme oggetto della consultazione.

4. Il presidente della Regione indice il *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale non prima di tre mesi e non oltre sei mesi dal deposito, presso la segreteria generale della Regione, delle prescritte 30 mila firme da parte degli elettori, autenticate dal segretario comunale, dal notaio o dal giudice conciliatore o delle deliberazioni adottate dai consigli comunali o provinciali secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

5. Il *referendum* si considera valido quando alla votazione partecipa almeno la metà più uno degli elettori.

6. La legge regionale determina le modalità di attuazione delle norme del presente articolo».

Art. 11.

1. All'articolo 20 dello Statuto della Regione siciliana, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«Gli Assessori partecipano ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto».

Art. 12.

1. All'articolo 22 dello Statuto della Regione siciliana è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Regione ha anche diritto di partecipazione con il proprio Presidente alla determinazione delle somme da versare da parte dello Stato in applicazione all'articolo 38».

Art. 13.

1. All'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è aggiunto il seguente comma:

«Contro il provvedimento di assegnazione dello Stato, il Presidente della Regione può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 30».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 42 dello Statuto della Regione siciliana è sostituito con il seguente: «Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono determinate con legge regionale».

Art. 15.

1. In deroga al secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, l'Assemblea regionale siciliana eletta il 6 giugno 1991 dura in carica sino al 31 gennaio 1995.